

**Alla c.a.:**

**Sig. Sindaco del Comune di**

**Sigg. Consiglieri del Comune di**

## **MOZIONE PER L'ISTITUZIONE DEL GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA**

Visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione 2200A (XXI) del 16 dicembre 1966, entrato in vigore 23 marzo 1976 e ratificato dall'Italia il 15/10/1978, art.24

Vista la Convenzione sui diritti dell'infanzia approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176

Vista la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, entrata in vigore il 1° luglio 2000, ratificata dall'Italia con legge n. 77 del 20 marzo 2003

Vista la legge 112 del 12 luglio 2011 che istituisce l'Autorità garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con l'obiettivo promuovere "l'attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la piena applicazione della normativa europea e nazionale vigente in materia di promozione della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché del diritto della persona di minore età ad essere accolta ed educata prioritariamente nella propria famiglia e, se necessario, in un altro ambito familiare di appoggio o sostitutivo" (art. 3, c. 1, lettera a)

Vista la legge regionale 30 marzo 2009, n. 6 che introduce il Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lombardia

Visti la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni – Strategie dell'UE sui diritti dei minori del 24 marzo 2021 e relativi allegati

Considerata l'accresciuta sensibilità sociale alle esigenze di una sana e serena crescita dei minori nella società, nonché la necessità di rafforzare la vigilanza dei casi di disagio nelle famiglie residenti con ripercussioni sulla loro salute psicofisica e fisica

Valutata l'opportunità di arricchire l'area dei servizi sociali del Comune con una figura istituzionale di raccordo fra il personale specializzato già in ruolo e gli utenti, maggiormente indirizzata a svolgere attività di relazione e raccolta delle istanze sensibilizzando le amministrazioni, le realtà associative e tutta la cittadinanza in merito alla tutela dei diritti dei minori

Constatato che il Garante, già presente in molti comuni e città di grandi dimensioni, può avere un ruolo significativo anche nelle città e nei comuni di medie e piccole dimensioni, rendendo più capillare sul territorio il monitoraggio delle situazioni di disagio afferenti i minori e gli adolescenti

Considerato che il Garante può essere istituito senza compenso, senza quindi gravare economicamente e burocraticamente sul bilancio e l'organigramma dell'ente che lo istituisce, che è altresì un soggetto super partes prescelto fra persone con un percorso di laurea specialistica, particolari competenze ed esperienze professionali nel settore delle discipline di tutela dei diritti umani e dei servizi destinati all'infanzia e all'adolescenza

Considerato che i compiti del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza sono tesi a vigilare sul rispetto dei diritti dei minori (fin dalla fase prenatale) e a promuovere iniziative atte a favorire la tutela dei minori sul territorio di competenza, in accordo con le autorità e le realtà pubbliche e private del territorio. Nello specifico, i compiti del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza possono rientrare nei seguenti punti:

- Elaborare attività di sensibilizzazione dei cittadini e degli operatori che lavorano a contatto con i minori sui temi dei diritti dei bambini e degli adolescenti e promuovere una cultura della tutela dei minori e del sostegno al loro pieno sviluppo psicofisico.
- Promuovere attività di formazione per operatori ed amministratori in merito ai temi della tutela infantile, del benessere psicofisico e dei diritti dei minori.
- Promuovere una maggior sensibilità e conoscenza in merito ai diritti umani ed alla tutela dell'integrità psicofisica dei minori, coinvolgendo le istituzioni scolastiche ed educative del territorio e, in particolare, organizzando attività con gli studenti e le studentesse, come primi destinatari della propria attività istituzionale.
- Collaborare con l'Amministrazione Comunale al fine di individuare contesti e situazioni di criticità o di vulnerabilità su cui intervenire, rilevando, in particolare, situazioni di rischio e necessità di intervento sul territorio e fornendo la propria consulenza al fine di implementare le più adeguate strategie di intervento e/o prevenzione.
- Fornire uno spazio di ascolto ai cittadini, alle famiglie ed alle istituzioni in merito alla tutela dei minori e segnalare agli organi ed alle autorità competenti situazioni di rischio o in cui vi sono violazioni dei diritti dei bambini e degli adolescenti.
- Creare reti di collaborazioni per la tutela dei minori ed i loro diritti, coinvolgendo l'amministrazione comunale, i servizi sociali, le istituzioni educative e scolastiche, nonché le associazioni e gli enti pubblici e privati del territorio.
- Monitorare ed offrire assistenza ai minori che risiedono o sono ricoverati in istituti educativi-assistenziali, strutture sanitarie, di cura o di riabilitazione, o che si trovano in strutture residenziali o altri ambienti al di fuori della loro famiglia. Tale assistenza prevede la segnalazione di situazioni che richiedono interventi alle autorità competenti. Il Garante è anche responsabile della verifica dell'efficacia delle azioni e dei programmi adottati dai settori competenti in ambito socio-sanitario ed educativo. Inoltre, il Garante svolge un ruolo preventivo, esaminando l'impatto previsto sui minori di interventi amministrativi, anche in settori diversi da quelli direttamente rivolti all'infanzia, a partire dalla fase prenatale fino all'adolescenza. Inoltre, il Garante progetta e monitora le condizioni dei minori stranieri non accompagnati e gli interventi a loro favore.
- Collabora attivamente con istituzioni universitarie e centri di ricerca pubblici e privati al fine di estendere le conoscenze sui fenomeni connessi alla tutela infantile e la promozione di uno sviluppo psicofisico armonico e positivo, producendo dunque conoscenze sulla prevalenza di determinati fenomeni ed i fattori di rischio individuali, sociali e culturali ad essi connessi.
- Implementa le proprie attività secondo i perimetri della legge e in concerto con le figure dei garanti dell'infanzia e dell'adolescenza nominati a livello provinciale, regionale e nazionale. Estende dunque le proprie collaborazioni ai Garanti nominati in altri comuni e città.
- Riferisce al Sindaco e rendiconta al Consiglio Comunale tutte le attività svolte nel proprio mandato ed indica necessità di azioni future in merito alla tutela dei diritti dei minori e alla promozione di un positivo sviluppo psicofisico di bambini e adolescenti.



Considerato che è competenza del Consiglio Comunale deliberare ai sensi dell'art. 42, c.2, lettera a) del decreto legislativo 267 del 18/08/2000 e approvarne il regolamento

Tutto ciò premesso,

SI IMPEGNA l'amministrazione comunale ad istituire la figura del garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, a inviare al consiglio comunale un regolamento sulla materia in cui vengano disciplinati la definizione delle modalità di nomina, il funzionamento della sua attività e i mezzi di cui potrà disporre per esercitare efficacemente la propria attività

BOLLA

## BOZZA DI REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

Art. 1 - Istituzione del garante dell'infanzia e dell'adolescenza della città/comune di

Le premesse (da definire) fanno parte integrante del presente statuto.

Art. 2 - Modalità di nomina, requisiti, incompatibilità, compenso e sede del garante dell'infanzia e dell'adolescenza della città/comune di

1. Il garante è scelto tra persone di notoria indipendenza, di indiscussa moralità e di specifiche e comprovate professionalità, competenza ed esperienza nel campo dei diritti delle persone di minore età, nonché delle problematiche familiari ed educative di promozione e tutela delle persone di minore età, con particolare conoscenza del territorio.
2. (Soggetto) provvede a segnalare uno o più nominativi di soggetti idonei a rivestire l'incarico, riservando a (soggetto) la designazione definitiva. La nomina è poi ratificata con decreto del Sindaco.
3. Con le medesime modalità di nomina, si può procedere altresì alla designazione di un vice garante che interverrà in tutti i casi di impedimento e/o incompatibilità del garante. Al vice garante si applicano tutte le norme del presente statuto.
4. Il garante dura in carica ... anni e il suo mandato è rinnovabile.
5. Il garante, per tutta la durata del mandato, non può ricoprire cariche pubbliche o essere titolare di incarichi all'interno dell'amministrazione comunale né ricoprire cariche o essere titolare di incarichi all'interno di partiti politici o di movimenti di ispirazione politica e di associazioni sindacali.
6. Il garante non può assumere, direttamente o indirettamente, incarichi professionali in relazione ai casi da lui trattati durante lo svolgimento delle sue funzioni.
7. Il garante presta servizio a titolo gratuito.
8. Il garante ha sede presso l'Amministrazione Comunale, che fornisce locali e risorse strumentali adeguati allo svolgimento dell'incarico.

Art. 3 - Funzioni del garante dell'infanzia e dell'adolescenza della città/comune di ...

1. Il garante assicura a tutti i minori la tutela non giurisdizionale dei diritti e degli interessi dei minori, concorrendo al perseguimento degli obiettivi di buon andamento, imparzialità, trasparenza e legalità. A tal fine svolge anche compiti di mediazione tra i soggetti interessati, quali enti, agenzie ed istituzioni pubbliche e private, nonché soggetti adulti e minori, fermi restando gli obblighi derivanti dalla normativa sulla privacy.
2. Nella propria attività il garante si ispira a principi di efficacia, efficienza, informalità e collaborazione con gli enti interessati, con particolare attenzione alla facilitazione dei rapporti fra gli enti interessati e i minori.
3. Se richiesto, il garante può esprimere pareri su tematiche relative alla salvaguardia dei diritti dei minori al Comune.
4. Il garante partecipa di diritto alle riunioni delle commissioni/gruppi di studio istituite dal comune competenti in materia di minori e a eventuali sottogruppi di lavoro.

Art. 4 - Modalità di accesso

1. Chiunque può rivolgersi al difensore civico, anche attraverso numeri telefonici dedicati e debitamente comunicati alla cittadinanza, per la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti dei minori.
2. Nessuna formalità è richiesta per le segnalazioni di cui al precedente comma.

#### Art. 5 – Obblighi

1. Il garante e chi eventualmente con questi dovesse collaborare sono tenuti al segreto in merito agli atti, notizie ed informazioni di cui siano venuti a conoscenza per le ragioni del loro ufficio, in conformità alle disposizioni che regolano la materia.
2. Qualora il garante, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria / Informare con tempestività i servizi sociali del comune
3. Qualora il garante, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti che afferiscono alla competenza dei servizi sociali del Comune, ha l'obbligo di farne a questi immediatamente rapporto.
4. Il garante si attiene al rispetto di tutte le norme e regolamenti sulla riservatezza che il comune ha cura di ricordare e prescrivere per la corretta gestione delle segnalazioni

#### Art. 6 - Relazione annuale

1. Il garante invia al Sindaco, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
2. Della relazione, di cui al comma 1, l'Amministrazione comunale si impegna a dare adeguata informazione alla cittadinanza, sempre con l'omissione dei dati sensibili ai sensi della normativa sulla privacy.

#### Art. 7 - Disposizioni finali

3. Del presente statuto, approvato dal consiglio comunale, prendono atto tutti gli enti del territorio impegnati nell'educazione (scuole ed enti di formazione di ogni ordine e grado) e nella gestione di tematiche afferenti i minori (associazioni culturali e sportive, parrocchia) secondo le modalità proprie degli statuti e/o regolamenti di ognuno.
4. Il presente statuto entra in vigore dalla delibera della Giunta comunale di presa d'atto.
5. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applica, in quanto compatibile, la L. 12 luglio 2011, n. 112.